



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti



**COMITATO REGIONALE SICILIA**



Via Commendatore Orazio Siino snc  
90010 FICARAZZI (PA)  
Telefono diretto 0916808461  
Fax 0916808462  
Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

**STAGIONE SPORTIVA 2016/2017  
COMUNICATO UFFICIALE N° 287 CSAT 20  
DEL 14 FEBBRAIO 2017**

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

**COMUNICAZIONE**

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

**1) Corte Sportiva di Appello Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

**2) Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

### APPELLI

#### Collegio 1

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Francesco Giarrusso e Davide Giovanni Pintus e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 14 febbraio 2017 ha assunto le seguenti decisioni.**

#### **Procedimento 92/A**

A.S.D. FIUMEDINISI (ME) Avverso: a) inibizione fino al 15/05/2017 del dirigente sig. Attilio Caminiti; b) inibizione fino al 05/03/2017 del dirigente sig. Giovanni De Luca; c) squalifica fino al 20/02/2017 dell'allenatore sig. Carmelo Brigandi; d) squalifica fino al 30/06/2017 dell'assistente arbitrale sig. Antonino Mento; e) squalifica per sette gare a carico del calciatore sig. Gabriele Caminiti; f) squalifica per tre gare calciatore sig. Roberto Trimarchi - Campionato 2° Cat. Girone "D" Gara: Fiumedinisi/Monfortese del 28/01/2017 - C.U. n.267 del 01/02/2016

Con rituale e tempestivo gravame l'ASD Fiumedinisi impugna le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale chiedendone l'annullamento o, in subordine, una riduzione sostenendo, qui in sintesi, che il sig. Attilio Caminiti *"animatamente suggeriva al direttore di gara di aggiornarsi dal punto di vista tecnico"*; che il sig. Giovanni De Luca non aveva immediatamente riconsegnato all'arbitro la chiave dello spogliatoio perché si era attardato a recuperare alcuni palloni ed una volta raggiunto detto spogliatoio tratteneva ancora la suddetta chiave in attesa di avere alcuni chiarimenti da parte del direttore di gara circa alcune decisioni tecniche da quest'ultimo assunte nel corso della gara; per quanto riguarda la posizione dell'assistente arbitrale questi si sarebbe solo limitato a poggiare una mano sulla spalla dell'arbitro al fine di richiamare la sua attenzione in ordine ad alcuni chiarimenti che gli erano stati richiesti; per quanto riguarda l'allenatore sig. Carmelo Brigandi questi si è limitato a chiedere chiarimenti al direttore di gara in ordine ad un presunto comportamento tenuto da quest'ultimo prima dell'inizio della gara e di confrontarsi su tale punto con il calciatore sig. Marco Andronaco; per quanto riguarda la squalifica del calciatore sig. Gabriele Caminiti la reclamante rappresenta che lo stesso, una volta ricevuto il provvedimento disciplinare, abbandonava immediatamente *"il campo"* togliendosi la maglia e ciò senza tornare verso il direttore di gara e senza inveire nei confronti dello stesso; per quanto riguarda, infine la posizione del calciatore sig. Roberto Trimarchi la reclamante sostiene che il diverbio che questi avuto con il direttore di gara è stato solo una reazione al comportamento tenuto da quest'ultimo nei suoi confronti.

Quanto sopra è stato ribadito dal rappresentante della reclamante all'udienza odierna avendone fatta tempestiva e regolare richiesta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare, ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. b) del C.G.S., inammissibile il proposto gravame limitatamente alla squalifica dell'allenatore sig. Carmelo Brigandi.

Nel merito letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 42' del 2° tempo il direttore di gara ha espulso il calciatore sig. Gabriele Caminiti avendogli questo rivolto delle frasi dall'evidente tenore irrispettoso. Una volta avuta notificata l'espulsione il predetto calciatore si toglieva la maglia e tentava di raggiungere, con fare minaccioso, l'arbitro non riuscendo nel suo intento per essere stato bloccato da altro calciatore che lo faceva allontanare dal terreno di gioco.

Al termine della gara l'arbitro era costretto ad attendere circa 5' l'arrivo del dirigente sig. Giovanni De Luca che aveva il possesso della chiave del suo spogliatoio. Quest'ultimo dopo avergli consegnato la chiave gliela strappava, subito dopo, dalle mani profferendo nei suoi confronti delle frasi dall'evidente tenore offensivo e minaccioso.

Una volta riottenuta la chiave mentre l'arbitro si accingeva ad entrare nel suo spogliatoio gli si avvicinava il calciatore n. 10 sig. Roberto Trimarchi il quale gli rivolgeva delle frasi dall'evidente tenore offensivo, ma questi veniva prontamente bloccato da alcuni compagni e fatto allontanare.

Sempre nello stesso frangente l'arbitro veniva raggiunto dall'assistente arbitrale di parte il quale dapprima gli dava alcuni e ripetuti colpetti sulla spalla senza peraltro causare dolore agitando, nel contempo, minacciosamente la bandierina mimando il gesto di colpirlo. Lo stesso, subito dopo, lo spintonava e contemporaneamente gli rivolgeva delle frasi dall'evidente tenore offensivo e minaccioso, ma veniva prontamente bloccato da alcuni dirigenti e calciatori del Fiumedinisi che lo allontanavano.

Infine mentre il direttore di gara lasciava l'impianto di gioco gli si faceva incontro il sig. Attilio Caminiti il quale proferiva delle frasi dall'evidente tenore offensivo e minaccioso.

Da quanto sopra deriva che quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara. Ragion per cui questa Corte ritiene che il reclamo, per quanto attiene le sanzioni a carico dei dirigenti, non possa trovare accoglimento risultando le stesse congrue e non suscettibili della benché minima diminuzione in relazione a quanto posto in essere dagli stessi.

Di contro il gravame può trovare parziale accoglimento per ciò che attiene le squalifiche a carico dei calciatori, le quali devono essere rideterminate in termini più equi, come da dispositivo, in ragione di quanto effettivamente posto in essere.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in cinque gare la squalifica a carico del calciatore sig. Gabriele Caminiti ed in due gare la squalifica del sig. Roberto Trimarchi, confermando nel resto l'impugnato provvedimento perché in parte inammissibile ed in parte infondato.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

### **Procedimento 95/A**

A.S. RIPOSTO CALCIO 2016 (CT) Avverso: a) punizione sportiva perdita gara per 0-3; b) ammenda di € 100,00; c) squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Maurizio Anastasi; d) squalifica per quattro gare a carico dei calciatori sig. Salvatore Torrisi, Rosario Toscano e Giuseppe Virgitto; e) squalifica per una gara a carico del calciatore sig. Cosimo Cantarella - Campionato 3° Cat. Delegazione Prov. Catania - Gara: Riposto Calcio 2016/Lavinia del 14/01/2017 - C.U. n. 32 del 18/01/2017 Delegazione Prov. di Catania

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S. Riposto Calcio 2016 impugna le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale chiedendone l'annullamento o in via subordinata una riduzione in termini più equi sostenendo, qui in sintesi, che i calciatori sig.ri Anastasi, Torrisi e Virgitto non hanno mai aggredito il direttore di gara e che i loro nominativi sono stati aggiunti artatamente dall'arbitro per coprire un suo errore tecnico nel sospendere definitivamente la gara e ciò pur ammettendo che alcuni dei propri calciatori lo hanno contestato pesantemente "*pur rimanendo nei limiti del consentito*". La Società ammette inoltre che anche sugli spalti avvenivano dei disordini che culminavano con il lancio di un petardo, peraltro non imputabile ai sostenitori a proprio seguito.

In ordine alla sospensione della gara, avvenuta per un numero insufficiente di calciatori in campo del Riposto Calcio 2016, la reclamante sostiene che il direttore di gara smentisce se stesso in quanto nella c.d. "velina di fine gara" consegnata poi ai dirigenti di entrambe

le società risultano solo due calciatori espulsi, ragion per cui ritiene debba disporsi la ripetizione della gara.

All'udienza dibattimentale nessuno è comparso per la Società appellante, nonostante rituale convocazione.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente deve dichiarare, ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. a) del C.G.S., inammissibile il proposto gravame limitatamente alla squalifica del calciatore sig. Cosimo Cantarella.

Parimenti deve essere dichiarato inammissibile il capo del gravame relativo al risultato gara, non risultando allegata la ricevuta attestante l'invio del reclamo alla consorella, ai sensi del combinato disposto dell'art. 33 comma 5 del C.G.S. in relazione all'art. 46 comma 5 del C.G.S.

Deve, infine, dichiararsi inammissibile il gravame per ciò che attiene la sanzione dell'ammenda ai sensi dell'art. 33 comma 6 del C.G.S., risultando sul punto assolutamente generico e comunque privo di qualsiasi motivazione.

Nel merito, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 commi 1.1 e 2.1. del C.G.S., fa piena prova circa il comportamento di tesserati e dei sostenitori in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 10' del 2° tempo il direttore di gara ha espulso il calciatore sig. Salvatore Torrisi perché questi gli rivolgeva delle frasi dall'evidente tenore irriguardoso e minaccioso.

A seguito di tale espulsione il direttore di gara veniva accerchiato da tutti i calciatori della Riposto Calcio 2016 ed in particolare il n. 8 sig. Maurizio Anastasi lo stratonava e lo spingeva contro la rete di recinzione, intimandogli di stare attento a quello che faceva. Analogo comportamento era tenuto dal calciatore n. 4 sig. Giuseppe Virgitto e dal n. 3 Rosario Toscano.

A questo punto l'arbitro, impossibilitato a prendere i dovuti provvedimenti disciplinari, fischiava la fine dell'incontro e mentre si recava verso il suo spogliatoio gli si avvicinava ancora una volta il n. 7 sig. Salvatore Torrisi, precedentemente espulso, che proferiva nei suoi confronti ulteriori frasi dall'evidente tenore minaccioso.

Durante tali incidenti l'arbitro riferisce ancora che sostenitori riferibili alla Soc. Riposto Calcio 2016 lanciavano due petardi che gli esplodevano a poca distanza causandogli un leggero stordimento.

In ragione di quanto sopra quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara. Ciò non di meno, si ritiene che il gravame possa trovare parziale accoglimento per quanto attiene le sanzioni a carico dei calciatori sigg. Maurizio Anastasi e Salvatore Torrisi, che devono essere declinate in termini più equi così come da dispositivo, mentre devono trovare conferma quelle a carico dei calciatori sigg. Giuseppe Virgitto e Rosario Toscano che risultano congrue a quanto da loro rispettivamente posto in essere e, conseguentemente, non appaiono suscettibili della benché minima riduzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in quattro gare la squalifica a carico del calciatore sig. Maurizio Anastasi e in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Salvatore Torrisi, confermando nel resto l'impugnato provvedimento perché in parte inammissibile ed in parte infondato.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

### **Procedimento 99/A**

A.S.D. PRO MELILLI (SR) Avverso squalifica calciatore sig. Russitto Vincenzo fino al 10/04/2017 - Campionato di Serie C2 Calcio a 5 (gir. D) – Gara A.S.D. Pro Melilli/Calcio Giarre del 28/01/2017 – C.U. n. 267 dell'01/02/2017.

Con appello ritualmente proposto, l'A.S.D. Pro Melilli impugna la sanzione indicata in

epigrafe, chiedendone la riduzione, in quanto eccessivamente afflittiva rispetto ai fatti accaduti.

Nella ricostruzione offerta dall'appellante, in particolare, si dà preliminarmente atto della sostanziale correttezza della decisione tecnica assunta dall'arbitro, in occasione dell'espulsione del calciatore sanzionato. Ciò premesso, si evidenzia, in seno al medesimo gravame, l'assenza di connotazioni aggressive o minacciose del contegno tenuto nei confronti del direttore di gara, asseritamente finalizzato a richiedere spiegazioni sull'accaduto. Quanto al contegno offensivo, infine, esso non viene escluso dall'appellante, la quale stigmatizza il comportamento del proprio calciatore, capitano della squadra, chiedendone però una squalifica maggiormente aderente alla gravità delle condotte poste in essere.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva preliminarmente, a norma dell'art. 35 C.G.S., comma 1.1, che i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Ciò premesso, dalla lettura degli atti ufficiali si rileva che, a fronte dell'espulsione comminata al calciatore, per essere incorso nella seconda ammonizione, lo stesso sarebbe uscito dal terreno di gioco, permanendo comunque all'interno del recinto di gioco. Il direttore di gara, pertanto, invitava il medesimo a recarsi negli spogliatoi, suscitando la prima reazione minacciosa ed aggressiva del calciatore sanzionato, bloccato a forza dai compagni di squadra e allontanato.

A seguito di ciò, lo stesso continuava comunque a permanere all'interno del recinto di gioco, il che induceva l'arbitro a richiedere la collaborazione del vice capitano per l'allontanamento del predetto. Ciò scatenava la seconda reazione aggressiva ed offensiva del calciatore, il quale, rientrato sul terreno di gioco, tentava una nuova aggressione in danno del direttore di gara, non consumatasi per l'intervento dei compagni di squadra, che lo allontanavano definitivamente.

Seguiva una ulteriore condotta offensiva e minacciosa, a fine gara, quando il calciatore sanzionato si faceva trovare nei pressi dello spogliatoio dell'arbitro, continuando ad inveire e contestandone l'operato.

Così riassunti i fatti di gara, il Collegio ritiene che il proposto appello non possa trovare accoglimento.

Scrutinando il gravame, infatti, si evidenzia che la ricostruzione dell'appellante, secondo cui "l'intento [del calciatore sanzionato] era [...] quello di chiedere spiegazioni al direttore di gara", non trova rispondenza alcuna negli atti ufficiali, adeguatamente descrittivi della condotte sanzionate dal Giudice di prime cure.

La parziale ammissione di colpevolezza del calciatore, d'altro canto, non può attenuare la gravità dell'accaduto.

Corre l'obbligo di rilevare, inoltre, l'insussistenza della dedotta "unicità di tempo e di luogo della condotta" sanzionata, stante che essa è stata variamente reiterata, anche a fine gara. Tale ultima notazione, peraltro, vale ad escludere l'attenuante della asserita "concitazione agonistica", da ritenersi già insussistente alla luce della pacifica ammissione della reclamante, secondo cui i fatti si verificavano "a circa 3' dalla fine, sul risultato di 5-1". In ordine alla sanzione irrogata, pertanto, non può che rilevarsi la complessiva congruità, anche in considerazione del fatto che il calciatore sanzionato rivestiva la qualifica di capitano della squadra (art. 73, commi 3 e 4, delle N.O.I.F.).

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.



### **Procedimento 100/A**

A.S.D. CALCIO BIANCAVILLA (CT) Avverso squalifica allenatore sig. Basile Nicola fino al 31/05/2017 - Campionato Eccellenza Regionale (gir. B) – Gara A.S.D. Calcio Biancavilla/Rocca di Caprileone del 29/01/2017 – C.U. n. 267 dell'01/02/2017.

Con appello ritualmente proposto, l'A.S.D. Calcio Biancavilla impugna la sanzione indicata in epigrafe, sostenendo, in particolare, che il proprio allenatore si sarebbe limitato ad “un comportamento poco ortodosso” durante la gara, in conseguenza del quale sarebbe stato allontanato dal direttore di gara. Nessun altro “comportamento irrispettoso e/o minatorio” sarebbe stato tenuto, viceversa, nei confronti dell'assistente arbitrale.

Alla luce di tale prospettazione, si richiede l'annullamento della sanzione inflitta, ovvero la sua rideterminazione in termini più equi.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva preliminarmente, a norma dell'art. 35 C.G.S., comma 1.1, che i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Ciò premesso, dalla lettura del referto arbitrale si rileva che, al 27° minuto del secondo tempo, su segnalazione dell'assistente arbitrale n. 1, veniva allontanato l'allenatore della società appellante, sig. Nicola Basile, “*per [il] linguaggio scurrile*”, rivolto nei confronti del medesimo assistente arbitrale.

Con refertazione convergente, l'assistente arbitrale n. 1 evidenzia, nel proprio rapporto, che il Basile assumeva nei suoi confronti un contegno gravemente irrispettoso ed offensivo, in conseguenza di una decisione tecnica. Successivamente alla notifica dell'allontanamento, peraltro, puntava il dito toccando così il collo dell'assistente arbitrale n. 1 e reiterando la condotta offensiva.

Da quanto sopra appare evidente che, in punto di fatto, le asserzioni della reclamante non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara. La Corte, tuttavia, ritiene che il gravame possa trovare parziale accoglimento, in punto di quantificazione della sanzione irrogata.

Quest'ultima, infatti, appare meritevole di rideterminazione come in dispositivo, tenendo conto che l'azione, dalle conseguenze invero poco rilevanti, è avvenuta in unico ed isolato contesto, e si è esaurita con la pronta esecuzione del provvedimento disciplinare, senza ulteriori ripercussioni.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina a tutto il 30 aprile 2017 la squalifica a carico dell'allenatore sig. Nicola Basile. Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

### **Procedimento n.102/A**

FRANCESCO GAGLIONE, calciatore tesserato per la Soc. Nuova Pol. Acquedolci, appello personale avverso la squalifica per quattro gare - Campionato 1° Cat. Girone “B” Gara: N. P. Acquedolci/Cefalù Calcio del 29/01/2017 - C.U. n. 267 del 01/02/2017

Con tempestivo reclamo il sig. Francesco Gaglione ha impugnato la decisione in epigrafe riportata.

In buona sintesi il reclamante sostiene che la sanzione così come inflittagli dal Giudice Sportivo Territoriale è sproporzionata rispetto all'effettivo accadimento dei fatti. Infatti, secondo la sua ricostruzione, quanto commesso non sarebbe altro che un normale fallo di gioco non connotato dalla volontà di arrecare danno all'avversario, mentre al direttore di gara si sarebbe limitato a dire di non espellerlo ma di ammonirlo.

Il tutto sarebbe comprovato da un video che chiede di produrre. Sempre ai fini istruttori chiede che venga ascoltato sia il Commissario di campo presente che l'arbitro.

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che la convocazione del sig. Francesco Gaglione non è andata a buon fine per inadempienza del sistema informatico di comunicazione postale, rinvia l'esame del procedimento al 21/02/2017 ore 15.30, mandando alla Segreteria di provvedere a nuova convocazione dell'appellante.

## **Collegio 2**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Roberto Vilardo e Davide Giovanni Pintus e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 14 febbraio 2017 ha assunto le seguenti decisioni.**

### **Procedimento 91/A**

A.S.D. SPORTING VIAGRANDE (CT) Avverso squalifica allenatore sig. Vittorio Jemma fino al 31/05/2017 - Campionato Eccellenza Regionale (gir. B) – Gara Sporting Viagrande/Acireale del 29/01/2017 – C.U. n. 267 dell'01/02/2017.

Con appello ritualmente proposto, l'A.S.D. Sporting Viagrande impugna la sanzione indicata in epigrafe, sostenendo, qui in sintesi, che il proprio allenatore si sarebbe limitato, ove il fatto contestato fosse vero, ad “un atteggiamento irrispettoso” tenuto nei confronti dell'assistente, non minaccioso o violento [senza compiere alcun gesto che possa anche solo minimamente essere inquadrato in un “tentativo di colpire”].

Alla luce di tale prospettazione, si richiede l'annullamento della sanzione inflitta, ovvero la sua rideterminazione in termini più equi.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva preliminarmente l'inammissibilità della produzione video ai sensi dell'art. 35 comma 1.2 del C.G.S., in quanto non si verte in un caso di scambio di persona e ciò senza contare che il video non offre alcuna garanzia tecnica e documentale. Rileva altresì che a norma dell'art. 35 C.G.S., comma 1.1, i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Ciò premesso, dalla lettura del referto dell'assistente arbitrale si rileva che, al 35° del secondo tempo, su segnalazione dello stesso, veniva allontanato l'allenatore della società appellante, sig. Vittorio Jemma, espressosi in modo protestatario e offensivo nei confronti del medesimo assistente. Questi evidenzia poi, nel proprio rapporto, che il sig. Jemma, dopo essere stato allontanato dall'arbitro si dirigeva con foga verso di lui tentando di colpirlo “facendo il gesto di alzare le mani”. L'intervento del capitano della squadra, “che si prodigava per collaborare con la terna”, contribuiva a riportare l'ordine in campo.

Da quanto sopra appare evidente che, in punto di fatto, le asserzioni della reclamante trovano solo parziale riscontro negli atti ufficiali di gara.

La Corte, tuttavia, ritiene che il gravame possa trovare accoglimento, in punto di quantificazione della sanzione irrogata. Questa, infatti, appare meritevole di rideterminazione come in dispositivo, tenendo conto che l'azione, dalle conseguenze invero poco rilevanti e solo larvamente violenta (espressa a livello di tentativo con gestualità invero equivoca), è avvenuta in unico ed isolato contesto, e si è esaurita, grazie anche alla fattiva pur se dovuta collaborazione del capitano della squadra di casa, con la pronta esecuzione del provvedimento disciplinare, senza ulteriori ripercussioni.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina a tutto il 31/03/2017 la squalifica a carico dell'allenatore sig. Vittorio Jemma.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

### **Procedimento 105/A**

S.S.D. MILAZZO (ME) Avverso squalifica allenatore sig. Danilo Rufini fino al 15/03/2017, e squalifiche calciatori sigg. Simone D'Arrigo e Antonio Cucinotta per tre gare - Campionato Eccellenza girone "B" – Gara Sant'Agata Calcio/Milazzo del 05/02/2017 - C.U. n. 278 dell'08/02/2017.

Con appello ritualmente proposto, la S.S.D. Milazzo impugna le sanzioni sopra indicate, chiedendone la riduzione "in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame".

Nella ricostruzione offerta dall'appellante, in particolare, si dà atto della sostanziale correttezza del comportamento tenuto dall'allenatore sig. Rufini, del quale non vengono descritti in modo specifico comportamenti che gli vengono genericamente attribuiti, quando è apparso di contro evidente che il sig. Rufini, oltre ad avere terminato regolarmente la gara, si è mostrato anche al triplice fischio finale "attento e ligio al ruolo importante che ricopre".

Relativamente alla condotta posta in essere dal calciatore sig. Antonio Cucinotta l'appellante evidenzia come si sia trattato di un episodio unico ed isolato nel suo contesto, privo di violenza, mentre per ciò che attiene il calciatore sig. Simone D'Arrigo l'appellante pone l'attenzione sul fatto che avendo già subito l'espulsione dalla panchina, "il comportamento irrispettoso e offensivo nei confronti dell'arbitro sia meritevole della sanzione minima come previsto dal C.G.S. art. 19 punto 4 lettera a).

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva preliminarmente, a norma dell'art. 35 C.G.S., comma 1.1, che i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dal rapporto del Commissario di campo, solo con riferimento ad atti di condotta violenta o concernenti l'uso di espressioni blasfeme non visti dall'arbitro, il Giudice Sportivo può determinare l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico di tesserati (art. 35 commi 1.3 e 1.4 C.G.S.). Ciò premesso si rileva che quanto annotato dal Commissario di campo a carico del sig. Rufini e del calciatore sig. Cucinotta non rientrano nella previsione normativa sopra ricordata, né alcuna annotazione in merito è data rilevare dalla lettura dei rapporti degli ufficiali di gara, con la conseguenza che le sanzioni a loro carico vanno annullate. Il Giudice di prime cure, pertanto ha esercitato la sua potestà giurisdizionale scrutinando elementi che, in base al C.G.S., dovevano ritenersi sottratti alla sua cognizione, quanto alla facoltà di irrogare squalifiche.

Quanto al calciatore sig. D'Arrigo, dalla lettura del referto di gara si rileva che lo stesso, dopo essere stato espulso già al 36' del secondo tempo, ha reiterato a fine gara il suo comportamento non regolamentare, giungendo, secondo quanto descritto dal Commissario di campo, ad opporre resistenza alle Forze dell'Ordine che lo invitavano a desistere ed a lasciare l'impianto di gioco, "divincolandosi come un forsennato".

Così i fatti, in ordine alla sanzione irrogata, non può che rilevarsene la complessiva congruità, in considerazione del reiterarsi di una condotta antiregolamentare che ha costretto tanto il servizio d'ordine interno che la Polizia di Stato a particolare attenzione nei suoi riguardi.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale annulla le sanzioni a carico dell'allenatore sig. Danilo Rufini e del calciatore sig. Antonio Cucinotta e rigetta per il resto.

Senza addebito della tassa reclamo non versata.



**Procedimento 108/A**

A.S.D. SANTA DOMENICA VITTORIA (ME), avverso squalifica calciatore sig. Daniele D'Amico fino al 31/10/2017 - Campionato 2° Cat. Girone "E" Gara: Santa Domenica Vittoria/Pisano Calcio del 28/01/2017 - C.U. n. 264 del 31/01/2017

Con tempestivo reclamo l'A.S.D. Santa Domenica Vittoria ha impugnato la decisione in epigrafe riportata.

In buona sintesi la reclamante sostiene che la sanzione così come inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale emerge da una ricostruzione che "cozza con la reale sequenza dei fatti, perché assolutamente decontestualizzato dalla effettiva situazione reale. Invero la discussione che è poi degenerata nel presunto episodio di cui sopra si è innestata come normale anche se dai toni un po' accesi discussione tra avversari di calcio. Si è registrato prima un innalzamento dei toni e successivamente si è reciprocamente passati alle vie di fatto".

L'appellante segnala poi che il sig. D'Amico, si è ampiamente pentito dell'accaduto per il quale si è scusato nei confronti dell'avversario.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il referto di gara fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dalla lettura del citato documento si rileva che al 24' del 2° tempo il sig. Daniele D'Amico sferrava un pugno al volto del n° 10 avversario, che cadeva dolorante. L'arbitro riferisce ancora che "Dopo averlo prontamente espulso, il sig. D'Amico mi aggirava e sferrava, con grande violenza, un calcio ed un pugno alla testa dell'avversario, che perdeva conoscenza ed entrava in stato confusionale".

La gara restava sospesa per circa 20 minuti in attesa dell'intervento del 118 e per permettere ai sanitari di intervenire sul terreno di gioco e trasportare il calciatore colpito al Pronto Soccorso.

E' evidente pertanto che la riduttiva ricostruzione dei fatti, come rassegnata dall'appellante, non trova riscontro negli atti ufficiali di gara. E va aggiunto che la sanzione, così come inflitta dal Giudice di prime cure, non risulta congrua rispetto a quanto posto in essere dal sig. D'Amico e, pertanto, la stessa va aggravata ai sensi dell'art. 36 comma 3 C.G.S., così come in dispositivo.

Infatti quanto posto in essere del sig. D'Amico, secondo la descrizione resa dal direttore di gara, deve essere qualificato come condotta gravemente violenta in danno di un avversario, con reiterate modalità di esecuzione su soggetto già dolorante dopo il primo atto di violenza.

Tutto ciò ha determinato in capo al calciatore avversario stato confusionale e perdita di conoscenza, tanto che è dovuto intervenire il 118 che ha successivamente trasferito l'atleta aggredito al Pronto Soccorso.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in riforma dell'impugnato provvedimento, ai sensi dell'art. 36 comma 6 C.G.S., ridetermina a tutto il 28 gennaio 2018 la squalifica a carico del sig. Daniele D'Amico.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo versata (€ 130,00).

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 14/02/2017**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Ing. Prof. Santino Lo Presti**